

13.4.6 La Rinnovazione inventariale e il Mod. 94 C.G.

13.4.6.1 La procedura

Il comma 5 dell'art. 17 del *Regolamento* stabilisce che i consegnatari provvedono almeno ogni cinque anni al rinnovo degli inventari, previa ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato.

Con circolari n. 42 del 30 dicembre 2004 e n. 4 del 26 gennaio 2010 la RGS ha emanato disposizioni sulle operazioni ed adempimenti da tenere per il rinnovo inventariale dei beni mobili di proprietà dello Stato. In osservanza della disposizione del rinnovo inventariale da eseguire almeno ogni cinque anni, la RGS ha poi emanato ulteriori nuove istruzioni per il rinnovo inventariale con la circolare n. 26 del 9 settembre 2015.

La disciplina generale concernente l'amministrazione dei beni mobili di proprietà dello Stato è regolata dagli articoli 1 e 2 della LCGS, e dagli articoli 6, 8, 20-34 e 194 del RCGS.

Il *Regolamento*, invece, reca puntuali disposizioni concernenti le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle Amministrazioni dello Stato, ad esclusione, fatte salve talune peculiarità, delle Amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile, nonché degli organismi appartenenti alle Forze armate, ai Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (che saranno approfonditi successivamente), per i quali vigono appositi regolamenti e nei limiti di quanto disciplinato dai regolamenti stessi.

La disposizione sul rinnovo inventariale richiama i principi di contabilità economica contenuti nel D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, il quale induce a valutare i beni appartenenti allo Stato (art. 822 c.c.) suscettibili di utilizzazione economica in base a criteri economici inseriti nel conto generale del patrimonio dello Stato. Ciò per operare un'analisi economica della gestione dei beni dello Stato e raccordare la contabilità economica, espressa in costi e ricavi, e quella patrimoniale, tenuta secondo un sistema di entrate ed uscite. Un bene del patrimonio dello Stato viene quindi ora classificato all'interno di apposite categorie, ma anche in relazione allo scopo cui è destinato.

I criteri per la valutazione dei beni sono stati fissati dal D.I. (del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e per i beni e le attività culturali) 18 aprile 2002, che ha introdotto a partire dall'anno 2002 una nuova struttura da dare al conto generale del patrimonio, affinché questo rispondesse ai criteri di gestione economica del patrimonio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, con la circolare n. 26/2015, ha stabilito nel 31 dicembre 2015 la data in cui è obbligatorio per tutti i consegnatari delle amministrazioni pubbliche procedere al rinnovo dell'inventario. L'operazione consiste in una serie di attività da svolgere per adeguare i valori esposti in inventario al valore di mercato, operando gli opportuni abbattimenti per la progressiva obsolescenza dei beni (ammortamento) e per effettuare anche una ricognizione di quanto effettivamente esistente (situazione di fatto) rispetto a quanto riportato in inventario (situazione di diritto).

Il consegnatario prima di intraprendere le operazioni di ricognizione deve, pertanto, procedere all'aggiornamento di tutte le scritturazioni sospese e successivamente passare in rassegna tutti i locali dell'ufficio nei quali si trovino beni mobili.

Per quanto attiene ai documenti di prassi, si elencano di seguito i pronunciamenti più significativi in materia di beni mobili statali, unitamente ad una sintetica rappresentazione del loro contenuto:

- circolare n. 18/RGS del 22 maggio 2012, con la quale sono state fornite indicazioni circa le attività di riscontro in materia di beni mobili dello Stato e chiarimenti sull'individuazione delle Amministrazioni e degli Organismi statali esclusi dall'ambito applicativo del D.P.R. n. 254/2002;
- circolare n. 33/RGS del 29 dicembre 2009, volta ad illustrare alcuni aspetti afferenti alla durata degli incarichi dei consegnatari e, soprattutto, alle modalità di cessione dei beni mobili;

- circolare n. 23/RGS del 30 giugno 2009, recante indicazioni operative per il trattamento delle inadempienze dovute a ritardata o mancata resa della contabilità dei beni mobili, ai sensi dell'articolo 30 del D.P.R. n. 254/2002;
- circolare n. 43/RGS del 12 dicembre 2006, contenente le conclusioni formulate a seguito di una serie di approfondimenti condotti in ordine a taluni aspetti della gestione dei beni mobili (in relazione all'oggetto delle presenti istruzioni, si richiama, in particolare, il contenuto dei paragrafi concernenti, l'individuazione dell'universalità di beni mobili e il calcolo dell'ammortamento).

Per il ***Rinnovo inventariale delle biblioteche*** presenti presso articolazioni delle amministrazioni statali (Dipartimento, Direzione, Ufficio, ecc.), cosiddette "biblioteche d'ufficio", si applicano le istruzioni recate dalla Circolare n. 26/2015.

In proposito, comunque, stante la particolarità della funzione conoscitiva svolta dal patrimonio librario conservato, funzione non necessariamente esauribile nel periodo di ammortamento, si reputa che i libri delle biblioteche in discorso possano permanere nell'inventario, anziché essere trasferiti nel registro dei beni durevoli, anche al termine di detto periodo comportante l'azzeramento del relativo valore. Parimenti, si è dell'avviso che, qualora ritenuto più conveniente e funzionale ai fini della gestione – valutazione rimessa al singolo ufficio interessato – possano essere mantenuti o, se del caso, nuovamente iscritti in inventario i libri di valore inferiore ad euro 500,00, IVA compresa. Ovviamente, in quest'ultima evenienza, il singolo libro dovrà essere valorizzato a zero, onde non alterare il valore totale della consistenza patrimoniale. Va da sé che una simile soluzione è volta a salvaguardare i margini di flessibilità operativa che possono connotare la gestione di una mole considerevole di beni librari, quale è quella delle biblioteche di maggiori dimensioni, utilizzando il solo inventario, senza necessità di implementare, limitatamente ai beni librari, il registro dei beni durevoli.

Riferimenti normativi

- ✓ Art. 822 c.c.;
- ✓ Circ. RGS 28 dicembre 1994, n. 88;
- ✓ D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 279;
- ✓ Art. 17 del *Regolamento*;
- ✓ Circ. RGS 30 dicembre 2004, n. 42;
- ✓ Circ. RGS 26 gennaio 2010, n. 4;
- ✓ Circ. RGS 9 settembre 2015, n. 26.